



**REGIONE
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0028439/2023 del 13/07/2023

Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Nota prot. n. 5861 del 13/07/2023

Provincia di Lecce

Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Galatina**

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Territoriale BR-LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Fedenergy Solar S.r.l. - PAUR ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con potenza nominale pari a 5.200,00 KWn e potenza di picco (potenza moduli) pari a 5.969,04 KWp e delle opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Galatina (Lecce), denominato Galluccio".

Conferenza di Servizi del 13.07.2023

Con riferimento alla nota prot. n. 023011 del 08.06.2023, con cui il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha convocato, per il 13.07.2023, la Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 035508 del 02.09.2021 la Provincia di Lecce ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, chiedendo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n. AOO_145/9323 del 01.10.2021 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni agli atti.

Con nota prot. n. AOO_011784 del 21.03.2023 la Provincia di Lecce ha convocato la Conferenza di servizi per il 06.04.2023.

www.regione.puglia.it



Con nota AOO_145_2940 del 06.04.2023 è stato espresso parere definitivo, in sintesi: *"Si ritiene che il progetto [...] come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino". Si esprime parere non favorevole per l'intervento".*

Tutta la documentazione presentata (a cui per brevità si rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali) contributi degli enti e relative integrazioni, è depositata sul proprio portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo:

https://www.provincia.le.it/PAUR_fedenergy

In particolare in data 15.05.2023 la Provincia di Lecce, nella documentazione integrativa presentata, ha pubblicato la nota datata 11.05.2023 *"FS_S004_Controdeduzioni PAESAGGIO_prot.14550.pdf"*

(RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI)

Preliminarmente si precisa che non risulta verificata la definizione di impianto agrovoltaiico: *"progettato nel pieno rispetto delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici" elaborate a cura del Ministero della Transizione Ecologica (vds. elaborato DDRGQ82_Analisi Paesaggistica_07 - Verifica dei Requisiti delle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaiici allegato alla presente)"*


Rispetto alle *Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici* del MITE (pubblicate a giugno 2022) la tipologia in progetto è assimilabile al *tipo 2*) (come nell'immagine che segue) e prevede, in riferimento alla limitata altezza da terra dei moduli fotovoltaici, **la coltivazione del terreno solo tra i pannelli e non già sotto di essi**; risulta quindi evidente solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola.

Ciò premesso si ritiene che le aree effettivamente coltivabili siano solo quelle tra le file dei pannelli in posizione orizzontale, larghe 7,23 m con la relativa superficie di 55.915,76 mq, (elaborato *DDRGQ2_Relazione descrittiva_Rev2*) che rapportata all'intera area d'intervento, di 112.450 mq determina una percentuale di circa **il 49 %, di gran lunga minore della superficie da destinare all'attività agricola prevista dalle linee guida del MITE pari al 70% dell'intero.**



TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).




Fonte: Alessandra Scognamiglio, ENEA

L'impianto con pannelli posti a circa 0,80 m da terra ed alti 5,06 m ha gran parte della superficie del terreno non coltivabile. Esso sottrae suolo non solo in termini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costituisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio.

L'inserimento del cosiddetto "*piano culturale*" collocato su una estesa superficie (circa 11 ettari), di fatto compromette lo spazio identitario dei luoghi e quindi del paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione, dovuta soprattutto all'innalzamento delle strutture, del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola del Tavoliere Salentino.

Come evidenziato nel parere reso e dettagliatamente riportato nei contenuti conoscitivi e di analisi delle schede d'Ambito del PPTR, la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali.



Elaborato DDRGQ82_Analisi Paesaggistica_08: Sezione schema pannelli fotovoltaici.



A tal proposito il TAR Lecce con Sentenza n. 1376/2022 afferma:

"Ritiene, pertanto, il Tribunale che correttamente le Amministrazioni resistenti abbiano tenuto conto della tipologia dei moduli in questione, non esattamente "sollevati da terra" e con "la superficie del terreno non sempre raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta"; dette caratteristiche, infatti, consentono al Collegio di ritenere coerenti con il territorio circostante le valutazioni negative effettuate dalle Amministrazioni resistenti in termini di non compatibilità dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Invero, la possibilità di effettuare l'utilizzo agricolo per le colture indicate nel progetto non risulta soddisfare legittimamente la coltivazione delle identitarie colture di qualità indicate dalla Regione, proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto F.E.R. sollevato da terra di soli 50 cm con intuibile assenza di perfetta permeabilità del terreno e di possibilità di utilizzo di mezzi meccanici di preparazione, aratura e coltivazioni dei terreni."

Come già evidenziato con nota prot. n. AOO_145_2940 del 06.04.2023: "Il PPTR inserisce quest'area all'interno del Parco agricolo multifunzionale di riqualificazione e persegue la protezione dell'agricoltura come presidio del territorio, il contenimento del consumo di suolo agricolo e la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole".

A supporto di ciò il D.Lgs n. 199/2021 all'art. 20 comma 5 evidenzia che: "[...] In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio". La valenza paesaggistica nel caso di specie NON appare recessiva, in quanto la superficie in esame, anche se localizzata nella periferia urbana è ubicata intorno ad un fabbricato rurale dall'alto valore storico-testimoniale che con la sua area annessa, risulta tipizzato nel PUG di Galatina come *Zona omogenea A3*.

Per far fronte al doppio processo degenerativo dell'urbanizzazione della campagna e dell'abbandono dell'agricoltura il PPTR mira alla riqualificazione delle periferie urbane sostenendo l'agricoltura e migliorando la qualità urbana riprogettando lo spazio aperto delle periferie grazie allo spazio agricolo periurbano, impedendo le trasformazioni territoriali con nuove infrastrutture, impianti tecnologici e fotovoltaici al suolo.

All'uopo occorre precisare che la prevalenza delle tutele paesaggistiche sulle altre pianificazioni urbanistiche è stata evidenziata anche con la suddetta Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 che nel merito così si esprime:

"La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico) qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione."



A tal proposito si evidenzia che la Provincia di Lecce nel precedente verbale della Conferenza di Servizi del 06.04.2023 ravvisava l'idoneità delle superfici, ai sensi del D.Lgs. n. 199/21 e ss. mm. e ii.:

"Allo stato attuale, tuttavia, sono da considerarsi idonee – in forza di legge, secondo il dettato di cui all'art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii – tra le altre, le aree non gravate da vincoli paesaggistici e non ricadenti in una fascia di rispetto da aree soggette a tutela (fascia 500 m nel caso degli impianti fotovoltaici come da riduzione apportata dal D.L. n. 13/2023).

L'esito delle verifiche, effettuato tramite sovrapposizione degli shapefile di progetto alle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, ha consentito di verificare l'idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto e dei Beni culturali di cui alla parte II dello stesso Decreto."

L'autorità procedente non valuta che l'impianto è comunque assoggettato all'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica, ex art 91 delle NTA del PPTR, e che le tutele del Piano prevalgono su altre discipline pianificatorie così come previste dal D.Lgs n.42/2004 e dalla Costituzione Italiana, e come esplicitato nella precedente sentenza.

Infine il progetto è in contrasto col vigente R.R. n. 24 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" poiché ricade nelle tipologie di impianto, F6, F7, con moduli ubicati al suolo, non compatibili nell' "Area edificabile urbana, così come definita dalla strumento urbanistico vigente con la relativa area buffer di 1000 m."

Ancora, in merito alla visibilità dell'impianto dalla "Strada a valenza paesaggistica -SP47LE Galatone-Galatina", si conferma la stessa perplessità evidenziata con nota prot. n. AOO_145_2940 del 06.04.2023: *"si rappresenta che l'impianto è direttamente percepibile dalla "Strada a valenza paesaggistica - S.P. n. 47" Galatone-Galatina e dalle strade limitrofe all'impianto dalle quali l'impatto visivo risentirebbe della presenza dell'impianto come massa volumetrica alta circa 5,00 m come se fosse una grande tettoia di circa 11 ettari equivalente a sedici (16) campi da calcio con recinzioni di tipo industriali, alte 2,00 m, ritenute non compatibili con il contesto rurale di riferimento. Le mitigazioni proposte, con filari di ulivi pur rendendo a tratti non visibili l'impianto, non sortiscono, causa altezza dei pannelli, l'effetto voluto."*

Il "Rendering-mitigazione" Elaborato FS_S004_Controdeduzioni PAESAGGIO_prot. 1455 - conferma tale assunto.





E' infatti i pannelli alti il doppio (m 5,06) dei filari di ulivo perimetrali, non risultano, nella rappresentazione che viceversa avrebbe dimostrato l'elevato impatto e quindi la mancata mitigazione al contrario di quanto dichiarato.

Si precisa altresì che il parere di questa Sezione (n.2940/2023) è innanzitutto fondato sull'analisi del contesto e sulla compatibilità paesaggistica delle opere in progetto e le componenti paesaggistiche strutturanti l'Ambito, indipendentemente dal fatto che tali opere abbiano la denominazione di "fotovoltaico" o di "agrovoltaico".

Pertanto il calcolo tradizionale dell'IPC deve far riferimento alla DGR n. 2122/2012, avente ad oggetto: *"Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"*, che dispone la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo per i quali:

- (i) l'impianto risulta già in esercizio;*
- (ii) le procedure abilitative sono già concluse;*
- (iii) le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.*

I criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER secondo le disposizioni della DGR n. 2122/2012 sono stati individuati con determinazione dirigenziale n. 162 del 6.06.2014, precisando che gli impianti devono essere considerati unitamente alle relative opere di connessione.

La valutazione del cumulo degli impatti va fatta con riferimento a:

- visuali paesaggistiche;
- patrimonio culturale e identitario;
- natura e biodiversità;
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata);
- suolo e sottosuolo.

La DD n. 162/2014 illustra il metodo di definizione del "dominio" degli impatti cumulativi, ovvero il novero degli impianti che determinano impatti a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione e per i quali è d'obbligo la valutazione di impatto cumulativo ai sensi della DGR n. 2122/2012.

Sempre la Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 conferma quanto rappresentato:

"Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento" [...]

"II.VI.II.La determinazione dirigenziale n.162/2014 ha poi (del tutto legittimamente e in applicazione della normativa statale citata) individuato i criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti F.E.R., precisando che nella valutazione degli impatti, gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione."



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

(CONCLUSIONI)

Non ravvisando nuovi elementi, utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, si conferma il parere espresso con nota prot. n. AOO_145_2940 del 06.04.2023.

La Funzionaria PO
Arch. *Giovanna FERRI*

Il Dirigente della Sezione
Arch. *Vincenzo LASORELLA*

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4331
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it